



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 12 giugno 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Latina**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 76/2023. Sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio.

Con il quesito dell'11 gennaio 2023 l'Ordine di Latina chiede di sapere se via sia un iter procedimentalizzato da seguire, predisposto dallo scrivente Consiglio nazionale ovvero concordato con l'Agenzia delle entrate, per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio, prevista dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che le richiamate disposizioni hanno introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.

In particolare, il comma 929 stabilisce che *"In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento"*.

Quanto alla decorrenza e durata della sospensione il comma 931 prevede che *"I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari"*, mentre il successivo comma 932 precisa che *"Gli adempimenti*

sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione".

In base a quanto prescritto dai commi 934 e 935, la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli *"adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista [...] nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare"*, nel presupposto che *"Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante"* sia *"consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione"*.

Al riguardo, si evidenzia che, su richiesta dello scrivente Consiglio nazionale, è stata avviata un'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate al fine di concordare un iter procedimentalizzato da seguire per avvalersi della richiamata disciplina, che purtroppo è ancora in corso.

Nelle more, l'Agenzia delle entrate ha tuttavia pubblicato la risposta a interpello n. 248 del 13 marzo 2023 in cui pur astenendosi da ogni valutazione circa la riconducibilità della *"patologia"* addotta dall'istante alla nozione di *"grave malattia o infortunio o intervento chirurgico [...] che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale"* e la correttezza delle modalità di certificazione dei predetti *"eventi"*, è stato precisato che la sospensione disposta dalle norme sopra richiamate opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza *"nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento"*. Conseguentemente, è stato ritenuto che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall'evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico. L'Agenzia ha anche precisato che l'indicazione dei sessanta giorni rappresenta un *"limite massimo"*, sicché, nell'ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

In merito alla decorrenza e alla durata della sospensione, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari (o nel periodo inferiore di degenza ospedaliera/cure domiciliari) fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.

La citata risposta a interpello fornisce anche indicazioni in merito agli *"oneri comunicativi"* da espletare nei confronti dei competenti uffici della pubblica amministrazione per l'operatività della sospensione, che costituiscono oggetto del quesito in esame.

In proposito, l'Agenzia delle entrate ribadisce che il legislatore, al comma 931, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, ha concesso ulteriori trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari, al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere le *"scadenze sospese"* e notificare gli uffici competenti dell'accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.

Viene, inoltre, ricordato che la sospensione in parola non ha valenza generalizzata, bensì, come prescritto dal comma 934, opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l'evento malattia/infortunio. Per l'effetto, il comma 935 prevede che la comunicazione da inoltrare ai competenti uffici della pubblica amministrazione accluda copia dei predetti mandati professionali, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, l'obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, quindi, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l'istituto.

Quanto, invece, alla data di conferimento del mandato, l'Agenzia delle entrate ricorda che l'articolo 2704 del codice civile stabilisce che *"La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata"*

registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".

Al riguardo, nella risposta viene richiamata l'ordinanza della Corte di cassazione 12 febbraio 2020, n. 3506, secondo cui *"l'inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso (Cass. 2319/2016, 4705/2011)".*

Conseguentemente, nel presupposto che il richiamato comma 934 non richiede espressamente una "data certa", ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, per poter documentare detta data l'Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo.

Nel caso specifico, è stata pertanto ritenuta corretta l'effettuazione da parte del professionista istante della comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti (di cui è stata dimostrata la data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare), nonché del certificato medico attestante la fine delle cure entro il 31° giorno successivo.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

